

21 aprile 2015

*Legge 23 dicembre 2014, n. 190
(c.d. "legge di Stabilità 2015")*

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

A cura di Simona Butera
Area Legale Contratti Lavoro

Riferimenti normativi

- Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), articolo 1, commi 118 e seguenti;
- Circolare INPS, n. 17 del 29 gennaio 2015;
- Messaggio INPS, n. 1144 del 13 febbraio 2015.

Datori di lavoro beneficiari

Possono fruire dell'esonero, indipendentemente dal settore di appartenenza, **tutti i datori di lavoro privati**, a prescindere dalla circostanza **che assumano o meno la natura di imprenditore** (quindi anche associazioni sindacali o politiche; studi professionali; ecc.).

Rapporti di lavoro incentivati

L'esonero riguarda **tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time, instaurati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015**, compresa l'assunzione a tempo indeterminato di dirigenti e di lavoratori subordinati nelle cooperative di produzione e lavoro.

Il beneficio è riconosciuto anche in caso di trasformazione del rapporto a termine, instaurato anche prima del 2015, in rapporto a tempo indeterminato, purché la trasformazione sia avvenuta nel corso dell'anno 2015.

Sono **esclusi**:

- i contratti di apprendistato, per i quali già opera una specifica e rilevante riduzione contributiva;
- i contratti di lavoro intermittente o a chiamata.

Misura e durata dell'incentivo

- La **misura** dell'esonero è pari all'ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite di **8.060 euro su base annua**;
- l'esonero vale **per un massimo di 36 mesi** a partire dalla data di assunzione;
- l'**assunzione** del lavoratore deve essere effettuata **tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015**;
- restano dovuti i contributi per il finanziamento del Fondo di Tesoreria INPS, per il finanziamento dei Fondi di solidarietà e i premi e i contributi INAIL.

...segue...

- In caso di **part-time**, la **misura** dello sgravio deve essere **ridotta** sulla base dell'orario di lavoro;
- la soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a 671,66 euro (8.060/12);
- per i rapporti instaurati o risolti nel corso del mese, la soglia di riferimento per ogni giorno di esonero è pari a 22,08 euro (8.060/365 gg.).

Condizioni per la fruizione dell'esonero

Rispetto dei principi stabiliti dalla legge n. 92 del 2012 (c.d. Legge Fornero)

- l'assunzione non deve violare il **diritto di precedenza**, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell'ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine;
- il datore di lavoro non deve avere in atto, nella stessa unità produttiva, **sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga**, fatti salvi i casi in cui l'assunzione o la trasformazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori sospesi;
- l'assunzione non deve riguardare lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un **datore di lavoro** che, al momento del licenziamento, presentasse **assetti proprietari sostanzialmente coincidenti** con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risultasse con quest'ultimo in rapporto di controllo o di collegamento;
- l'inoltro della **comunicazione telematica obbligatoria al Centro per l'Impiego** (Unilav) inerente l'assunzione non deve essere stata effettuata oltre i termini di legge. In tal caso, la perdita dell'esonero attiene al periodo compreso fra la data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e quella dell'inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria.

...segue...

Secondo l'INPS, **le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato**, effettuate nel rispetto delle complessive condizioni di legge, **fruiscono dell'esonero contributivo** introdotto dalla legge di stabilità 2015 **anche se attuate in esecuzione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.**

A titolo esemplificativo, può fruire dell'esonero contributivo il datore di lavoro che, in attuazione del diritto di precedenza previsto dal combinato disposto del D.Lgs. n. 368/2001 e dell'articolo 93 del c.c.n.l. 1° luglio 2014, assuma a tempo indeterminato, nel corso dei dodici mesi successivi alla fine dell'ultimo contratto a tempo determinato, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la medesima azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo complessivo di 36 mesi.

Condizioni per la fruizione dell'esonero

Rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori fissate dall'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006:

- regolarità negli adempimenti degli obblighi di contribuzione previdenziale;
- assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, cioè delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) (v. Allegato A del D.M. 24 ottobre 2007);
- rispetto degli accordi e dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Condizioni per la fruizione dell'esonero

Rispetto delle specifiche condizioni introdotte dall'art. 1, comma 118, della legge di Stabilità 2015:

- il **lavoratore**, nel corso dei **sei mesi precedenti l'assunzione**, **non** deve essere stato occupato, **presso qualsiasi datore di lavoro**, in forza di un contratto di lavoro subordinato **a tempo indeterminato**.

Si evidenzia che, qualora il lavoratore assunto abbia avuto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, un rapporto di **apprendistato** (che rientra nella fattispecie del contratto a tempo indeterminato) **o** un rapporto di **lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione**, il datore di lavoro che procede all'assunzione **non** potrà fruire dell'esonero contributivo;

- il **lavoratore**, nel corso dei **tre mesi antecedenti** la data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2015 (cioè dal **1° ottobre 2014 al 31 dicembre 2014**), **non** deve aver avuto **rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo** ovvero con Società da questi controllate o a questi collegate nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo;

- il datore di lavoro **non può fruire**, per il medesimo lavoratore, **dell'esonero contributivo** previsto dalla legge di stabilità 2015 eventualmente già fruito in relazione ad un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato **tra le medesime parti**.

Compatibilità con altri incentivi all'occupazione

L'esonero **non è cumulabile** con l'incentivo per l'assunzione di:

- lavoratori con più di 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi;
- donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori.

E' invece **cumulabile** con l'incentivo per:

- l'assunzione dei lavoratori disabili;
- l'assunzione di giovani genitori;
- l'assunzione di beneficiari del trattamento ASPI;
- Il Programma Garanzia Giovani;
- l'assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o privi di diploma;
- l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, per ciò che riguarda il 50% della residua indennità spettante al lavoratore.

Richiesta di fruizione dell'esonero

- I datori di lavoro devono richiedere all'Inps il **codice di autorizzazione 6Y** prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui intendono fruire dell'esonero.
- La richiesta deve essere effettuata con cassetto previdenziale, selezionando nell'oggetto la denominazione "esonero contributivo triennale legge n. 190/2014" e inserendo il seguente testo: "Richiedo l'attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell'esonero contributivo introdotto dalla legge n. 190/2014, art. 1, commi 118 e seguenti, come da circolare n. 17/2015".
- L'Inps attribuirà il codice di autorizzazione, dandone comunicazione con il cassetto previdenziale.

Soppressione di benefici contributivi art. 8, c. 9, della legge n. 407/1990

A partire dal 1° gennaio 2015, le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria da medesimo periodo sono soppresse.

Pertanto, solo i datori di lavoro che hanno effettuato assunzioni o trasformazioni sulla base di questa legge entro il 31 dicembre 2014 potranno fruire dell'agevolazione fino alla naturale scadenza. Tale agevolazione consente al datore di lavoro di usufruire dell'esonero totale o parziale dei contributi INPS e dei premi INAIL per 36 mesi.